



Dott.ssa Angela Scudiero
NOTAIO
Galleria del Popolo, 12/5
Mirandola (MO)
Tel. 0535 611402 - Fax 0535 607753
Via Ciro Menotti n. 21
Modena
Tel. 059 7353115 - Fax 059 224508

Repertorio n. 18.888

Raccolta n.ro 10136

"FONDAZIONE ARCHIVIO LEONARDI"

STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

Il venti aprile duemilaventidue,

20/04/2022

in Modena, nello studio alla Via Ciro Menotti n.21.

Innanzi a me dottoressa Angela Scudiero, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, residente in Mirandola con lo studio alla Galleria del Popolo n. 12/5, assistita dai testimoni idonei a me noti:

- POPPI RAFFAELLA, nata a Modena il 27 agosto 1971, domiciliata in Modena alla Via Ciro Menotti n.21;
- BRIGHETTI LAURA, nata a Castelfranco Emilia (MO) il 13 dicembre 1984, domiciliata in Modena alla Via Ciro Menotti n.21;

SI SONO COSTITUITI

- **GIULIO ORSINI**, nato a Vignola (MO) il 30 luglio 1974, residente in Pavullo nel Frignano (MO) alla Via Campiano n.25, codice fiscale RSN GLI 74L30 L8850;
- **ANDREA CAVANI**, nato a Modena il 26 settembre 1974, residente a Modena alla Via Brescia n.15, codice fiscale CVN NDR 74P26 F257A;
- **PAOLA LEONARDI**, nata a Carpi (MO) il 30 maggio 1980, residente in Londra, 5 Washington Avenue E125JA e domiciliata in Italia ai fini del presente atto in Modena al Viale Emilio Po n.138, codice fiscale LNR PLA 80E70 B819S;
- **ANNA FERRARI**, nata a Vignola (MO) il dì 8 agosto 1954, residente in Vignola (MO) alla Via Frignanese n.85, codice fiscale FRR NNA 54M48 L885Y
- **IVANO MESCOLI**, nato a Modena il 3 ottobre 1948, residente in Modena alla Via Bordighera n.38, codice fiscale MSC VNI 48R03 F257Y.

Dell'identità personale dei costituiti io notaio sono certa.

I medesimi premettono:

- che l'Architetto CESARE LEONARDI, nato a Modena il 03 giugno 1935 e ivi deceduto il 4 febbraio 2021, ha disposto con testamento olografo, pubblicato con mio verbale in data 24 marzo 2021 rep. n.ro 17.904 e registrato a Modena il 13 aprile 2021 al n. 10197 serie 1T, la costituzione della Fondazione denominata "FONDAZIONE ARCHIVIO LEONARDI", destinata ad assumere la qualifica di ETS, con sede presso lo studio di Modena del testatore in Viale Emilio Po 134, codice fiscale n.ro 94217760365, avente lo scopo di valorizzare, promuovere e divulgare l'arte, la cultura, l'architettura e il design anche attraverso l'organizzazione, conservazione e gestione delle opere del de cuius, i suoi studi e le

**Registrato a
Modena**

il 29/04/2022

al n. 11395 serie 1T

Euro 200,00

sue memorie edite ed inedite compreso ogni relativo diritto di sfruttamento, adottando qualsiasi iniziativa necessaria al perseguimento del fine, quali ad esempio quella espositiva, didattica ed editoriale;

- che il testatore ha destinato al patrimonio della Fondazione tutte le proprie opere, scultoree, fotografiche, pittoriche, i disegni, gli studi di design e architettura, i prototipi, i plastici, compresi tutti i relativi diritti di sfruttamento, nonchè le opere e i documenti, catalogati e non, compresi quelli soggetti al vincolo della Soprintendenza archivistica;

- che con il predetto testamento il de cuius ha designato quali membri del Consiglio di Amministrazione della fondazione i costituiti Andrea Cavani, Giulio Orsini, Paola Leonardi, Anna Ferrari e Ivano Mescoli, nominando Presidente Giulio Orsini e Vicepresidente Andrea Cavani;

- che il testatore ha altresì stabilito che il nominato Presidente Giulio Orsini debba curare tutte le attività necessarie ai fini del perfezionamento della procedura di riconoscimento della fondazione e così redigere, unitamente agli altri membri chiamati a comporre il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il relativo statuto in conformità alle disposizioni testamentarie.

- Pertanto, al fine di dare attuazione alla volontà testamentaria del Fondatore Architetto CESARE LEONARDI, di portare a compimento il procedimento di riconoscimento della FONDAZIONE ARCHIVIO LEONARDI attraverso l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), i costituiti mi chiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono, in conformità alla volontà espressa dal fondatore Architetto CESARE LEONARDI nel citato testamento olografo costitutivo della Fondazione, il contenuto del seguente:

"STATUTO

della

FONDAZIONE ARCHIVIO LEONARDI

1. Denominazione.

L'Architetto CESARE LEONARDI, con testamento olografo pubblicato con verbale del Notaio Angela Scudiero in data 24 marzo 2021 rep. n.ro 17.904 e registrato a Modena il 13 aprile 2021 al n. 10197 serie 1T, ha costituito la Fondazione denominata **"Fondazione Archivio Leonardi"**. Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione **"Fondazione Archivio Leonardi - ETS"**.

La locuzione "Ente del Terzo Settore", ovvero il suo acronimo "ETS", costituirà parte integrante della denominazione e dovrà essere utilizzata in ogni atto, documento, corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. Finalità ed attività.

La Fondazione, che non avrà finalità nemmeno indirette di lucro, ha lo scopo di valorizzare, promuovere e divulgare l'arte, la cultura, l'architettura e il design anche attraverso l'organizzazione, la conservazione e gestione delle opere del fondatore Architetto Cesare Leonardi, i suoi studi e le sue memorie edite ed inedite compreso ogni relativo diritto di sfruttamento, adottando qualsiasi iniziativa necessaria al perseguimento del fine, quali ad esempio quella espositiva, didattica ed editoriale.

La Fondazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può, altresì, svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, siano essi soggetti privati o pubblici, risorse dei volontari e dei dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

3. Sede.

La Fondazione ha sede presso lo studio del fondatore Architetto CESARE LEONARDI in Modena al Viale Emilio Po n. 134.

L'organo amministrativo può trasferire l'indirizzo della sede legale nel Comune di Modena, ove l'attività della Fondazione non possa essere esercitata o proseguita presso la sede istituita dal Fondatore.

4. Volontariato.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

5. Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità elencate all'art. 2 del presente Statuto.

Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito da tutte le opere del fondatore Arch. Cesare Leonardi, scultoree, fotografiche, pittoriche, i disegni, gli studi di design e architettura, i prototipi, i plastici, compresi tutti relativi diritti di sfruttamento, nonché le opere e i documenti, catalogati e non, soggetti al vincolo della Soprintendenza archivistica o meno. Ferme restando le disposizioni del presente Statuto ed i principi ivi espressi, come rafforzati ed integrati dalle norme del D.Lgs. n. 117/2017, il patrimonio della Fondazione non potrà comunque mai ridursi ad un valore inferiore a quello di cui all'art. 22, comma 4, del D.Lgs n. 117/2017, nel qual caso dovendo essere immediatamente integrato, pena lo scioglimento della Fondazione.

Il patrimonio iniziale è incrementabile da successivi conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati, siano essi soggetti privati o pubblici.

Il patrimonio sarà, altresì, costituito da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione o che il Consiglio di Amministrazione deciderà di acquistare.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire se vendere alcuni beni del patrimonio, ed a quali condizioni, sempre che ciò si renda necessario per l'operatività della Fondazione e senza che possa essere compromesso, snaturato o svilito lo spirito dell'Opera del fondatore Arch. Cesare Leonardi, nonché quello della Fondazione stessa.

6. Fonti di finanziamento.

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi, con i redditi e le rendite derivanti dal patrimonio di cui al precedente articolo e con i ricavi dalle attività istituzionali della Fondazione e da quelle secondarie strumentali, da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, da quote di iscrizione che il Consiglio di Amministrazione dovesse istituire, nonché da proventi ed entrate relativi alle attività di raccolta fondi ai sensi degli art. 7 del D.Lgs n. 117/2017.

La gestione del patrimonio, delle rendite e dei finanziamenti è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7. Devoluzione del patrimonio.

In caso di estinzione della Fondazione, previo l'espletamento della procedura di liquidazione gestita dal Consiglio di Amministrazione con la nomina di uno o più liquidatori, il patrimonio residuo, sia esso parte di quello iniziale o quello di cui al precedente articolo, sarà devoluto ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017 ad altri Enti del Terzo Settore su indicazione del Consiglio di Amministrazione e salvo il parere favorevole dell'ufficio del Registro competente per territorio, od in mancanza dalla Fondazione Italia Sociale, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

8. Organi della Fondazione.

Sono organi della Fondazione: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente, l'Organo di Controllo e, nel caso previsto dall'art. 31 del D.Lgs n. 117/2017, il Revisore Legale dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare all'unanimità l'ammissione di uno o più membri partecipanti alla Fondazione disciplinandone diritti e doveri all'interno dell'Ente.

Le cariche degli Organi della Fondazione costituiscono un servizio di volontariato professionale, continuativo e gratuito e sono, pertanto, non retribuite salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che può attribuire una retribuzione anche solo ad alcuni consiglieri od Organi della Fondazione, secondo criteri di proporzionalità all'attività prestata, alle competenze ed al patrimonio della Fondazione e sempre nel rispetto del disposto dell'art. 8, comma 3 lett. A, del D.Lgs n. 117/2017.

9. Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 5 membri, così come disposto dal fondatore Arch. Cesare Leonardi, il quale ha identificato i membri iniziali del Consiglio di Amministrazione nelle persone di Giulio Orsini, Paola Leonardi, Anna Ferrari, Ivano Mescoli e Andrea Cavani.

I Consiglieri iniziali restano in carica fino a revoca o rinuncia.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiara-

to decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso. È, altresì, causa di decadenza, su cui deve pronunciarsi il Consiglio di Amministrazione, la perdita dei requisiti di cui all'art. 2382 c.c.-.

Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri consiglieri ancora in carica provvederanno alla loro sostituzione mediante delibera da assumersi a maggioranza e, nel caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso venga a mancare per qualsiasi ragione, compresa la scadenza del mandato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la sua carica sarà acquisita dal Vice Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente che, entro 3 mesi, il Consiglio di Amministrazione deve eleggere tra uno dei suoi membri e, in caso di parità, prevarrà il voto del Vice Presidente.

Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi ragione, compresa la scadenza del mandato, il Vice Presidente, la sua carica sarà attribuita per elezione dal Consiglio di Amministrazione ad uno dei suoi membri ed, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Tutti i consiglieri che si succederanno ai 5 membri iniziali, dureranno in carica per 5 anni e potranno essere rieletti.

10. Poteri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione: predispone il programma delle attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione, predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione, delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi, predispone il bilancio di esercizio che approva a maggioranza dei presenti che rappresentino la maggioranza dei consiglieri, individua le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nomina, l'Organo di Controllo e, ove si renda necessario ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 117/2017, il Revisore Legale dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione, determina se, ed a quali condizioni, uno o più dei suoi membri, od altro Organo della Fondazione, percepirà una retribuzione per la sua attività all'interno, ed in favore, della Fondazione, ciò facendo nel rispetto del criterio di proporzionalità all'attività prestata, alle competenze ed al patrimonio della Fondazione e sempre nel rispetto del disposto dell'art. 8, comma 3 lett. A, del D.Lgs n. 117/2017.

Tale retribuzione potrà essere revocata nel caso in cui

vengano meno le ragioni della sua iniziale attribuzione, ovvero venga meno il criterio della proporzionalità e dell'opportunità, anche rispetto al patrimonio della Fondazione ed all'interesse della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione determina il numero dei membri dell'Organo di Controllo e la durata della loro carica, così come per il Revisore Legale dei conti nel caso in cui debba essere nominato ex art. 31 del D.Lgs n. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione può modificare lo Statuto della Fondazione, nel rispetto degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs n. 117/2017, con deliberazione da assumersi all'unanimità su ogni singola modifica ed articolo dello Statuto che si intende modificare.

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità sull'estinzione e la trasformazione della Fondazione e sulla sua fusione od incorporazione in altri Enti del Terzo Settore aventi le medesime finalità espresse dal fondatore Arch. Cesare Leonardi o con finalità ad esse assimilabili.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare all'unanimità l'ammissione di uno o più membri partecipanti, disciplinandone diritti e doveri all'interno della Fondazione, in conformità con le norme del Codice Civile e del D.Lgs n. 117/2017 e sempre nel primario interesse della Fondazione.

11. Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa anche solo di uno dei suoi membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri, almeno 20 gg. prima della data della riunione.

In caso di ragioni di necessità ed urgenza il termine è ridotto a 7 giorni.

La riunione con la presenza di tutti i consiglieri supera qualsiasi vizio o mancanza della convocazione.

Salvo diverse indicazioni contenute nel presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ed in suo assenza, del Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

I verbali delle riunioni sono liberamente consultabili

da ogni Consigliere, dall'Organo di Controllo e dal Revisore Legale dei conti, se nominato.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese documentate, sostenute in ragione dell'ufficio, e compatibilmente con i criteri di proporzionalità ed opportunità nell'interesse della Fondazione. I consiglieri possono rinunciarvi.

12. Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o procuratori speciali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le delibere, svolge un'azione di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre alla ratifica di quest'ultimo entro 3 mesi dall'adozione.

13. Vice Presidente.

Il Vice Presidente ha funzione esclusivamente vicaria del Presidente, sostituendolo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

14. Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs n. 117/2017, e nel rispetto dell'art. 2399 c.c., ed almeno uno dei suoi membri deve essere scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

I poteri dell'Organo di Controllo sono disciplinati dall'art. 30 del D.Lgs n. 117/2017, quali, a titolo esemplificativo, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della fondazione e attesta che il bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 117/2017.

15. Revisore Legale dei Conti.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale dei conti.

Sono osservate, per quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 2403 e ss. codice civile.

16. Bilancio d'Esercizio.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del D.Lgs n. 117/2017.

Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs n. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione deve documentare nel bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte dalla Fondazione.

17. Utili ed avanzi di gestione.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate ad iscritti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

Eventuali utili ed avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione, pari al valore minimo patrimoniale indicato dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs n. 117/2017.

Nel caso in cui non si renda necessaria la suddetta integrazione, gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere utilizzati solo per scopi istituzionali della Fondazione o per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È fatto divieto di distribuire a chicchessia, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, ovvero di cedere beni o servizi ai Consiglieri od altri Organi o dipendenti della Fondazione anche se a condizioni di mercato e non di favore.

Fanno eccezione i rimborsi spese e le retribuzioni se ed in quanto deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 117/2017.

18. Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e,

in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile."

Le spese del presente atto, sua redazione e conseguenti, sono assunte dai comparenti in solido e carico della Fondazione, chiedendo l'applicazione dei benefici fiscali previsti dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, alla presenza dei testimoni, ai costituiti che lo hanno approvato.

L'atto, scritto in parte di mio pugno ed in parte con il sistema elettronico da persona di mia fiducia, viene sottoscritto dai costituiti, unitamente ai testimoni e me Notaio, alle ore tredici.

Consta di sei fogli per ventuno pagine sin qui.

F.to

Giulio Orsini

Anna Ferrari

Paola Leonardi

Andrea Cavani

Mescoli Ivano

Poppi Raffaella

Laura Brighetti

Angela Scudiero (Notaio) sigillo

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico (art. 22 del C.A.D. e art. 68-ter del L.N.)

Certifico io sottoscritta, dott.ssa ANGELA SCUDIERO, Notaio in Mirandola iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 17 settembre 2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e art. 68-ter del L.N., la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richiesto ad ogni effetto di legge.

Mirandola, li due maggio duemilaventidue